

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 maggio 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	Ministero del tesoro
<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1993, n. 136.</p> <p><u>Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea</u> Pag. 3</p>	<p>DECRETO 24 aprile 1993</p> <p><u>Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria</u> Pag. 10</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p>Ministero dei trasporti</p> <p>DECRETO 27 aprile 1993</p> <p><u>Disposizioni in materia di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi</u> Pag. 7</p>	<p>DECRETO 4 maggio 1993.</p> <p><u>Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.</u> Pag. 10</p> <p>DECRETO 4 maggio 1993.</p> <p><u>Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.</u> Pag. 11</p> <p>DECRETO 4 maggio 1993</p> <p><u>Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni</u> Pag. 12</p>

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: «Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa» Pag. 12

Ministero dell'interno:

Modificazione allo statuto della «Fondazione Vasco Romanello», in Arezzo. Pag. 12

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina. Pag. 13

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi Pag. 13

Ministero della sanità: Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Pag. 13

Ministero della difesa: Modificazione al decreto di concessione della bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria. Pag. 13

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comunicato relativo all'abrogazione del regolamento CEE n. 1079/77 relativo al prelievo di corresponsabilità sul latte bovino . Pag. 13

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1993. Pag. 13

Media dei titoli del 4 maggio 1993 Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 16

Autorizzazione all'Ente nazionale previdenza assistenza lavoratori spettacolo, in Roma, ad acquistare un immobile. Pag. 19

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Nomina del comitato di sorveglianza della società «Euro-Capital Gest S.r.l.» ex «Semeco S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa Pag. 19

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Isontex - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 20

Regione Puglia: Variante al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Bitonto Pag. 20

RETTIFICHE*ERRATA-CORRIGE*

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 recante: «Presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993) Pag. 20

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 recante: «Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dei supporti magnetici relativi alla dichiarazione dei redditi mod. 730 e delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993) Pag. 20

Avviso relativo al comunicato della Commissione nazionale per le società e la borsa recante: «Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Fem partecipazioni S.p.a. (Comunicazione n. SOC/RM/93002546)». (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1993). Pag. 21

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 13:

Ministero del tesoro: Estrazione effettuata il 15 marzo 1993 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1978/1993 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella decima ed ultima estrazione e serie sorteggiate negli anni precedenti.

93A2019

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 14:

Ministero del tesoro: Estrazione effettuata il 1° aprile 1993 per il rimborso di certificati di credito 9,50% - 1984/1994 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella nona ed ultima estrazione e serie sorteggiate negli anni precedenti.

93A2242

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1993, n. 136.

Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 96-bis (*Dividendi distribuiti da società non residenti*). — 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:

a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;

c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;

selskabsskat in Danimarca;

Körperschaftsteuer in Germania;

δόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia;

impuesto sobre sociedades in Spagna;

impôt sur les sociétés in Francia;

corporation tax in Irlanda;

impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;

corporation tax nel Regno Unito,

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.

4. Non può essere richiesto il rimborso a norma dell'art. 11, comma 3, della eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare relativa agli utili conseguiti fino a concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. Il rimborso si considera relativo ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1.

5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.

7. Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»

Art. 2.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto comma dell'art. 27 è inserito il seguente comma:

«La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli»;

b) dopo l'art. 27 è inserito il seguente articolo:

«Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). — 1. Le società indicate al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. Alla richiesta

deve essere allegata la certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesta la ricorrenza dei requisiti. Copia della documentazione deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*

COLUMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

— L'art. 35 della legge n. 142/1992 (Legge comunitaria per il 1991) è così formulato.

«Art. 35 (Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri) criteri di delega). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri.

a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,

b) previsione del riconoscimento della qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato membro della CEE alla società madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuito senza applicazione della maggiorazione stessa;

d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite,

e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia,

f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi».

Note all'art. 1

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986.

«Art. 96 (Dividendi esteri). — 1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento

del loro ammontare, ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'art. 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione»

— L'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, è il seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

a) Le società di diritto belga denominate "société anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato,

b) le società di diritto danese denominate "aktieselskab", "anpartsselskab";

c) le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) le società di diritto greco denominate "ανώνυμη εταιρία",

e) le società di diritto spagnolo denominate "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

f) le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale,

g) le società di diritto irlandese denominate "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", gli enti registrati sono il regime degli "Industrial and Provident Societies Acts" o le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts";

h) le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

i) le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée";

j) le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 1745/1962 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari) è il seguente:

«Art. 7 — Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.

Le comunicazioni di cui al primo comma

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le Finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società,

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata omessa ai sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto,

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati al primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori».

— Si trascrive il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolativa dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari, istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale).

«12. All'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

«7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle Finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di

accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione».

Note all'art. 2

— Il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi) — Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta è detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.

La ritenuta è operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a società o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.

La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle Finanze possono essere stabilite particolari modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli».

— Per il testo dell'art. 96-bis al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda l'art. 1 del decreto qui pubblicato.

— Per il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 11 della citata legge n. 413/91, si veda in nota all'art. 1.

93G0199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993

Disposizioni in materia di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che modifica, tra l'altro, alcune disposizioni della citata legge n. 298/1974, tra le quali, in particolare l'art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che determinava il rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed individuava le autorizzazioni speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge n. 298/1974;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, con il quale si prevedeva che i titolari di autorizzazioni speciali ottenute esclusivamente per veicoli di portata utile superiore a 70 q.li di peso complessivo superiore a 115 q.li, dotati di attrezzatura specifica e non più compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 18 novembre 1982, ed immatricolati in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, potevano ottenere in luogo della autorizzazione speciale, una autorizzazione senza vincoli e limiti a seguito di domanda di conversione da presentare entro i termini previsti dall'art. 2 del decreto;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 475;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, che all'art. 1, comma secondo, dispone che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma terzo del medesimo art. 1 e che all'art. 9 dispone la sospensione delle disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 salvo i casi indicati nel medesimo articolo indicato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 che, all'art. 2, prevede ulteriori casi di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1992, n. 976;

Visti in particolare i commi 1 e 2 i quali dispongono che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto non si rilasciano autorizzazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, e che dalla stessa data le predette autorizzazioni speciali già rilasciate, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e limiti di esercizio;

Visto inoltre in particolare il comma cinque che prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, ad eccezione dell'art. 1, comma terzo e dell'art. 9;

Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1992 prevede la trasformazione automatica di autorizzazioni speciali in autorizzazioni senza vincoli e limiti;

Considerato che il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, prevedeva invece la trasformazione delle autorizzazioni a domanda;

Ritenuto che si rende opportuno definire uniformemente le situazioni relative ai veicoli allestiti con attrezzatura specifica per i quali non sia stata presentata domanda di conversione ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, qualora sui predetti veicoli, in disponibilità della medesima impresa, sia tuttora insistente, pur se decaduta, l'autorizzazione speciale precedente;

Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1992 prevede che permanga la trasferibilità delle autorizzazioni al trasporto merci in conto terzi per rinuncia a seguito di vendita di singolo veicolo nei soli casi indicati dall'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e che, tuttavia, si rende opportuno consentire il trasferimento delle singole autorizzazioni ai sensi del ripetuto decreto ministeriale 16 febbraio 1984 anche a favore delle imprese, individuali e societarie, che pur non ancora iscritte all'albo degli autotrasportatori e non titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985, di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985, risultino successivamente cessionarie di azienda o acquirenti dell'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla medesima data del 6 settembre 1985, ovvero siano costituite a seguito di conferimento, fusione o trasformazione di società iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985;

Considerata l'opportunità, stante la abrogazione di numerose disposizioni, di procedere ad una trascrizione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trasferibilità delle autorizzazioni a seguito di compravendita di singoli veicoli;

Considerato che le difficoltà per la realizzazione di un costante adeguamento delle dimensioni dell'impresa di autotrasporto alle esigenze di mercato determinate dalle disposizioni del punto 6 dell'articolo unico del decreto ministeriale 27 febbraio 1992, n. 976, rendono necessario il prolungamento del periodo per il quale è consentito l'accantonamento delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi nei casi di cui al decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 2525;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese già titolari di autorizzazioni speciali ottenute esclusivamente per veicoli di portata utile superiore a 7t o di massa complessiva a pieno carico

superiore a 11,5t, dotati di attrezzatura specifica e non più compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, ed immatricolati in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, e che non hanno adempiuto all'onere di presentare la domanda di conversione ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano in disponibilità il medesimo veicolo sul quale insisteva alla data del 12 settembre 1983 l'autorizzazione speciale decaduta, ovvero veicolo sostituito avente le medesime caratteristiche tecniche sul quale sia stata trasferita l'autorizzazione anteriormente alla sua decadenza, e sullo stesso veicolo non abbiano ottenuto il rilascio di altro titolo autorizzativo, possono ottenere in luogo della autorizzazione speciale una autorizzazione senza vincoli e limiti.

Art. 2.

1. Le imprese interessate dovranno presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione ha sede l'impresa, apposita domanda in duplice copia contenente tutti i dati attinenti all'autoveicolo sul quale insisteva l'autorizzazione speciale decaduta e per il quale viene chiesto il rilascio della autorizzazione senza vincoli e limiti, allegando il relativo estratto cronologico nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità continuativa del veicolo, dalla data di decadenza dell'autorizzazione fino al momento della domanda, nonché la titolarità da parte dell'impresa medesima della autorizzazione speciale alla data del 12 settembre 1983.

2. Le domande di cui al presente articolo devono essere sottoscritte, con firma autenticata, da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa stessa.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorizzazioni speciali già rilasciate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma quarto, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, debbono intendersi senza vincoli e limiti.

2. La sostituzione del documento autorizzativo avverrà a domanda dell'interessato da presentarsi presso il competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

Art. 4.

1. In caso di acquisto di un veicolo a motore di portata utile superiore a 7t o di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5t può essere trasferita altresì la relativa autorizzazione per il trasporto di merci per conto di terzi, purché il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo veicolo e dichiarare esplicitamente ed incondizionatamente di rinunciare ad avvalersi della facoltà di chiedere il trasferimento dell'autorizzazione di cui trattasi su altro veicolo, di sua proprietà o da

acquistare in sostituzione di quello venduto, e l'acquirente rientri in una delle seguenti categorie:

a) impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori continuativamente dalla data del 6 settembre 1985 e già munita, da quella data, di almeno una autorizzazione;

b) impresa che, pur non essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, è stata cessionaria dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e già munita di autorizzazione alla suddetta data;

c) impresa che, pur non essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori né titolare di autorizzazione alla data del 6 settembre 1985, si sia costituita a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di imprese iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985.

2. Il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi per rinuncia all'autorizzazione è ammissibile anche nei seguenti casi:

d) esecuzione giudiziale individuale ovvero procedura concorsuale riguardante l'impresa titolare dell'autorizzazione. Nel caso di procedura concorsuale la rinuncia all'autorizzazione deve essere effettuata dal curatore fallimentare;

e) trasferimento di veicoli autorizzati al trasporto merci in conto di terzi in favore di coloro ai quali sarebbe devoluta, l'eredità in caso di successione legittima purché già iscritti all'albo degli autotrasportatori;

f) trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attività di autotrasporto.

In tal caso l'impresa che ha cessato l'attività, non potrà ottenere autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attività;

g) trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista veicoli in disponibilità di impresa il cui titolare sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attività di autotrasporto;

h) trasferimento alle imprese costituite da coloro che erano già soci di società in nome collettivo, quando si procede allo scioglimento della società. Il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto merci in conto di terzi è consentito solo qualora all'atto dello scioglimento siano trascorsi almeno tre anni dalla data del conseguimento del titolo autorizzativo da parte della società.

3. Le imprese che si avvalgono della facoltà di rinunciare alle autorizzazioni ai sensi del presente articolo, non possono conseguire ulteriori titoli autorizzativi all'autotrasporto per trasferimento in base alle medesime disposizioni, nonché in occasione del rilascio di nuovi titoli.

4. Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto.

Art. 5.

1. Per le finalità contemplate nel precedente articolo la rinuncia deve risultare da atto scritto regolarmente registrato, e la firma del rinunciante deve essere autenticata da notaio.

2. Per ottenere l'autorizzazione l'acquirente deve farne domanda al competente ufficio provinciale M.C.T.C., producendo a carredo di essa la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione all'albo;
- b) gli atti comprovanti la proprietà del veicolo;
- c) l'atto di rinuncia del venditore;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il prezzo pagato per la rinuncia all'autorizzazione, ovvero copia della relativa fattura.

3. La domanda deve essere presentata entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto di acquisto, senza possibilità di ulteriori proroghe.

4. L'ufficio provinciale prima di rilasciare la nuova autorizzazione provvede, sulla base dell'accertato trasferimento di proprietà del veicolo, all'annullamento dell'autorizzazione già rilasciata al venditore.

Art. 6.

1. Il termine di un anno previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 2525, è elevato ad anni tre senza possibilità di ulteriori proroghe.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: TESINI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— La legge n. 1349/1935 reca: «Disciplinamento dei servizi di trasporto mediante autoveicoli».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987.

«Art. 41 (*Autorizzazioni*) — 1 Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi, è necessario che l'imprenditore sia iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2 L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, essa vale per il tramo di rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il tramo è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro tramo.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori

7 Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo

10. Il Ministro dei trasporti adotta, i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingenti»

— Il D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 (Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982.

— Il D.M. 28 febbraio 1983, n. 574 (Disciplina delle autorizzazioni relative ai veicoli esclusi dall'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, riguardante la determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1983.

— Il D.M. 16 febbraio 1984, n. 475 (Trasferibilità delle autorizzazioni per singoli veicoli) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

— Il D.M. 4 luglio 1985, n. 1913 (Disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 (Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 27 febbraio 1992 (Trasformazione di autorizzazioni speciali per trasporto di cose per conto di terzi in autorizzazioni senza vincoli e limiti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992.

— Il D.M. 20 settembre 1985, n. 2525 (Disposizioni concernenti il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 27 settembre 1985.

93A2793

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 aprile 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 19 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale, e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi

di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,625%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,625 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 24 aprile 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

93A2784

DECRETO 4 maggio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1993 è pari a 66.189 miliardi;

Decreta:

Per il 14 maggio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 agosto 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 83

93A2785

DECRETO 4 maggio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1993 è pari a 66.189 miliardi;

Decreta:

Per il 14 maggio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 81*

93A2786

DECRETO 4 maggio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1993 è pari a 66.189 miliardi;

Decreta:

Per il 14 maggio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993
Registra n. 10 Tesoro, foglio n. 82*

93A2787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: «Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa».

Il decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: «Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1993.

93A2823

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto della «Fondazione Vasco Romanelli», in Arezzo

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1993, registro n. 23 Interno, foglio n. 167, la «Fondazione Vasco Romanelli» è stata autorizzata a modificare l'art. 2 dello statuto, concernente la sede sociale dell'ente che, da via Madonna del Prato n. 146, in Arezzo, è trasferita in via Crispi n. 8.

93A2801

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n 559 C 22352 XV J (139) del 29 gennaio 1993 l'esplosivo da mina denominato «Sigma 606» che la Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre sia nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) che in quello della società Sarda esplosivi industriali di Domusnovas (Cagliari) è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo B, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n ONU 0241. I I D

93A2799

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n 559/C 23532 XV J (144) del 9 febbraio 1993 i manufatti esplosivi come qui di seguito specificati, che la soc. Valsella meccanotecnica intende realizzare, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico

lanciatore portatile per mine antiuomo «Gillo 90» - seconda categoria, gruppo B;

munizione antiuomo VS-AMSR2 (per lanciamine «Istrice SR») prodotti dalla soc Valsella meccanotecnica - seconda categoria, gruppo B;

cannello ad accensione elettrica VS-GE-Z prodotto dalla soc Valsella meccanotecnica - quarta categoria,

accenditore elettrico tipo SA-2003/N15B - quinta categoria, gruppo B;

ritardo piro da 4,5 sec prodotti dalla soc Davey Bickford Hery - Francia - quinta categoria, gruppo B

93A2800

MINISTERO DELLA SANITÀ**Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano**

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali

Decreto RU n. 8/1993 del 27 aprile 1993

Specialità medicinale: «ROSAL» 30 compresse rivestite da 500 mg, codice 025400021.

Titolare A.I.C.: IBI Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Motivo della revoca: la documentazione presentata dalla ditta non risulta sufficientemente aggiornata da attestare l'attuale validità terapeutica del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto: 13 maggio 1993.

Decreto RU n. 9/1993 del 27 aprile 1993

Specialità medicinale «DISTONIUM» 24 discoidi, codice 015434018.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Francesco Nullo, 23, codice fiscale 00244680104.

Motivo della revoca: insufficienza di documentazione aggiornata e irragionabilità dell'associazione dei tre principi attivi.

Decorrenza di efficacia del decreto: 13 maggio 1993.

Decreto n. 10/1993 del 27 aprile 1993

Specialità medicinale «NEFROLITIN» 60 confetti, codice 017981010.

Titolare A.I.C.: Gevmonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2, codice fiscale 00192260602.

Motivo della revoca: mancanza di validità e razionalità dell'associazione in relazione alle indicazioni terapeutiche

Decorrenza di efficacia del decreto: 13 maggio 1993

Decreto n. 11/1993 del 27 aprile 1993

Specialità medicinale «GEFARNAX» 30 capsule, codice 022590020 e «FORTE» 20 capsule, codice 022590032

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485

Motivo della revoca: insufficienza di documentazione aggiornata attestante l'attuale validità terapeutica del principio attivo gefarnato da solo o associato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 13 maggio 1993

93A2828

MINISTERO DELLA DIFESA**Modificazione al decreto di concessione della bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1993, sulla proposta del Ministro della difesa, il secondo alinea del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1982, n. 346, già modificato con decreto Presidenziale 20 giugno 1984, è ulteriormente così modificato

«La bandiera di guerra dell'Arma di cavalleria sarà custodita presso la Scuola di cavalleria in Montelibretti».

93A2803

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Comunicato relativo all'abrogazione del regolamento CEE n. 1079/77 relativo al prelievo di corresponsabilità sul latte bovino.**

Il Consiglio dei Ministri CEE dell'agricoltura, nella riunione tenutasi il 26 e 27 aprile 1993, ha deliberato l'abrogazione del regolamento CEE n. 1079/77 concernente il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, con decorrenza dal 1° aprile 1993

Pertanto, per il latte consegnato a partire dal 1° aprile 1993, gli acquirenti non devono più effettuare la trattenuta del prelievo di corresponsabilità.

Restano invece applicabili tutti gli obblighi concernenti il latte consegnato entro il 31 marzo 1993, per il quale gli acquirenti devono effettuare la prescritta trattenuta e procedere al versamento del prelievo.

93A2798

MINISTERO DEL TESORO**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1993**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 aprile 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 aprile 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1993 è di L. 97,24, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 è di L. 94,38 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 aprile 1994 è di L. 89,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

93A2797

Media dei titoli del 4 maggio 1993

Rendita 5% 1935	58,800	Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 9-1988/93	100,400
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500	» » » »	18- 9-1986/93	100,125
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C.P 97	98,300	» » » »	1-10-1988/93	100,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,900	» » » »	20-10-1986/93	100,875
» » » 21- 4-1987/94	94 —	» » » »	1-11-1988/93	100,800
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	99,925	» » » »	18-11-1987/93	101,850
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,900	» » » »	19-12-1986/93	103 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,925	» » » »	1- 1-1989/94	100,700
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100	» » » »	1- 2-1989/94	100,775
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	101,175	» » » »	1- 3-1989/94	100,975
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,850	» » » »	15- 3-1989/94	100,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,825	» » » »	1- 4-1989/94	100,675
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,775	» » » »	1- 9-1989/94	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,575	» » » »	1-10-1987/94	101,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	101,275	» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —	» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,025	» » » »	1- 2-1985/95	101,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450	» » » »	1- 3-1985/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475	» » » »	1- 3-1990/95	99,950
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,900	» » » »	1- 4-1985/95	98,875
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,800	» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,950	» » » »	1- 5-1990/95	99,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,875	» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,125	» » » »	1- 7-1985/95	98,825
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,075	» » » »	1- 7-1990/95	99,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050	» » » »	1- 8-1985/95	98,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500	» » » »	1- 9-1985/95	98,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —	» » » »	1- 9-1990/95	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050	» » » »	1-10-1985/95	98,950
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,850	» » » »	1-10-1990/95	99,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,875	» » » »	1-11-1985/95	99,700
» » » TR 2,5% 1983/93	102,900	» » » »	1-11-1990/95	99,750
» » » Ind 1- 6-1988/93	100,100	» » » »	1-12-1985/95	100,575
» » » » 18- 6-1986/93	100 —	» » » »	1-12-1990/95	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,475	» » » »	1- 1-1986/96	100,175
» » » » 17- 7-1986/93	100,050	» » » »	1- 1-1986/96 II	101,400
» » » » 1- 8-1988/93	100,650	» » » »	1- 1-1991/96	99,850
» » » » 19- 8-1986/93	100,250	» » » »	1- 2-1986/96	100,150
		» » » »	1- 2-1991/96	100,150
		» » » »	1- 3-1986/96	99,850
		» » » »	1- 4-1986/96	98,025
		» » » »	1- 5-1986/96	98,175
		» » » »	1- 6-1986/96	98,125
		» » » »	1- 7-1986/96	97,375

Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96 . . .	97,350	Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94 . . .	100,025	
» » » »	1- 9-1986/96 . . .	97,425	» » »	12,50%	1-11-1990/94 . . .	100,325	
» » » »	1-10-1986/96	98,125	» » »	12,00%	18- 5-1992/95	97,850	
» » » »	1-11-1986/96	99,250	» » »	12,00%	1-10-1992/95 .	99,200	
» » » »	1-12-1986/96 .	100,375	» » »	12,50%	1- 1-1991/96 . . .	100,100	
» » » »	1- 1-1987/97 .	100,125	» » »	12,50%	1- 3-1991/96 .	100,350	
» » » »	1- 2-1987/97	99,675	» » »	12,00%	1- 6-1991/96 . . .	99,075	
» » » »	18- 2-1987/97	99,700	» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,250	
» » » »	1- 3-1987/97 . . .	98,900	» » »	12,00%	1-11-1991/96 . . .	99,050	
» » » »	1- 4-1987/97 . . .	97,075	» » »	12,00%	1- 1-1992/97 . . .	98,650	
» » » »	1- 5-1987/97 .	96,925	» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,850	
» » » »	1- 6-1987/97 . . .	97,250	» » »	12,50%	1- 6-1990/97 . . .	100,250	
» » » »	1- 7-1987/97 . . .	96,950	» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100	
» » » »	1- 8-1987/97 . . .	97,175	» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,150	
» » » »	1- 9-1987/97 . . .	97,875	» » »	12,50%	1- 1-1991/98 . . .	100,050	
» » » »	1- 3-1991/98 . . .	97,525	» » »	12,50%	19- 3-1991/98 . . .	100,200	
» » » »	1- 4-1991/98 . . .	97,200	» » »	12,00%	20- 6-1991/98 . . .	98,225	
» » » »	1- 5-1991/98 . . .	97,175	» » »	12,50%	18- 9-1991/98 . . .	97,975	
» » » »	1- 6-1991/98 . . .	97,350	» » »	12,00%	17- 1-1992/99 . . .	97,850	
» » » »	1- 7-1991/98 . . .	97,450	» » »	12,50%	1- 3-1991/2001 . . .	99,750	
» » » »	1- 8-1991/98 . . .	97,375	» » »	12,00%	1- 6-1991/2001 . . .	96,725	
» » » »	1- 9-1991/98 . . .	97,250	» » »	12,00%	1- 9-1991,2001 . . .	96,950	
» » » »	1-10-1991/98 . . .	96,825	» » »	12,00%	1- 1-1992/2002 . . .	96,775	
» » » »	1-11-1991/98 . . .	96,900	» » »	12,00%	1- 5-1992/2002 . . .	96,900	
» » » »	1-12-1991/98 . . .	97,175	Certificati credito Tesoro E C U	22- 7-1985/93	9,00%	98,950	
» » » »	1- 1-1992/99 . . .	97,125	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,550	
» » » »	1- 2-1992/99 . . .	96,750	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,425	
» » » »	1- 3-1992/99 . . .	99,675	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,275	
» » » »	1- 4-1992/99 . . .	96,400	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,450	
» » » »	1- 5-1992/99 . . .	96,475	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,850	
» » » »	1- 6-1992/99 . . .	97 —	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300	
» » » »	1- 8-1992/99 . . .	—	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,850	
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993 . . .	99,950	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,800
» » »	12,50%	1- 8-1993 . . .	99,850	» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102 —
» » »	12,50%	1- 9-1993 . . .	99,875	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,450
» » »	12,50%	1-10-1993 . . .	99,950	» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,850
» » »	12,50%	1-11-1993 . . .	100,100	» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q . . .	100,150	» » » »	26-10-1989/94	10,15%	104 —
» » »	12,50%	17-11-1993 . . .	100,125	» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104 —
» » »	12,50%	1-12-1993 . . .	99,975	» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	108 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94 . . .	100,325	» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,900
» » »	12,50%	1- 1-1990/94 . . .	100 —	» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94 . . .	100 —	» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94 . . .	99,875	» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94 . . .	100,200	» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/94 . . .	100 —	» » » »	22-11-1991/96	10,60%	106,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94 . . .	100,025	» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	104,900
				» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	104,500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC, unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Rimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. lato, con sede in Nusco (Avellino) e stabilimento in Nusco (Avellino), per il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi sistemi elettronici, con sede in Aprilia (Latina) e unità in Aprilia (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1992 al 4 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.La R - Società laterizi Arpino, con sede in Arpino (Frosinone) e unità in Arpino (Frosinone), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1992 al 23 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio produttori carni della provincia di Perugia, con sede in Bettona, località Colle III (Perugia) e unità produttiva e uffici di Bettona (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1992 al 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni genesis, con sede in Mercatello sul Metauro (Pesaro) e unità in Mercatello sul Metauro (Pesaro), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1992 al 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata per ulteriori sei mesi, fino al 6 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. con sede in Porto Torres ed unità di Porto Torres, Assemmini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982, è prolungata per ulteriori sei mesi, fino al 6 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Frigomacello consortile del Molise, con sede in Campobasso e unità in Campobasso, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1992 al 25 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Suprema di Cremonini Enea & C, con sede in Oristano e stabilimento in Oristano, per il periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Happy Fashion, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento in Spello (Perugia), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maritex, con sede in Scerne di Pineto (Teramo) e stabilimento in Scerne di Pineto (Teramo), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Maresol, con sede in San Sperate (Cagliari) e stabilimento in San Sperate (Cagliari), per il periodo dal 15 settembre 1991 al 13 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Italo Marin, con sede in Remanzacco (Udine), stabilimenti in Gradisca (Gorizia), Sacile (Pordenone), Zelarino (Venezia), Malborghetto - Forni Avoltri (Udine), Palmanova - Laipacco di Tricesimo - Rivolto (Udine) e Valle del Foglia (Pesaro), per il periodo dal 13 novembre 1992 al 12 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Venturini, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e stabilimento in Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmetron, con sede in Milano e stabilimento in Savona, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starfer, con sede in Minerbio (Bologna) e stabilimento in Minerbio (Bologna), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfaluminio, con sede in Milano e stabilimento in Pieve Porto Morone (Pavia), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno (Milano) e stabilimenti in Marcanise (Napoli) e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 26 giugno 1992 al 20 ottobre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tardugno Ribon, con sede in Segrate (Milano) e stabilimento in Segrate (Milano), per il periodo dal 12 novembre 1992 all'11 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alca, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 23 ottobre 1992 al 22 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Colombo Achille e figh, con sede in Lazzate (Milano) e stabilimento in Lazzate (Milano), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e stabilimento in Altare (Savona), per il periodo dal 23 dicembre 1992 al 22 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. «28 luglio», sede e stabilimento di Taranto, per il periodo dal 29 novembre 1991 al 7 febbraio 1992

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma, stabilimento di Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 13 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 18 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11993 del 24 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12545 del 12 dicembre 1992

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12741 del 26 febbraio 1993

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del II lotto della strada a s.v. Fondo Valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990, è disposta la

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Edizioni locali, con sede in Roma, unità di Roma, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Belluno, Vicenza, Ferrara, Forlì, Ravenna, Firenze, Arezzo, Siena, Rimini e Cesena (Forlì), dal 15 giugno 1991 al 14 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni locali, con sede in Roma e unità di Brescia, per il periodo dal 15 giugno 1991 al 2 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di trentanove unità dipendenti dalla S.r.l. Besana materie plastiche, occupati presso lo stabilimento di Sulmona (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali per trentanove unità (intero organico) fino al 31 gennaio 1993, a venti ore settimanali per trentasei unità e a trentadue ore settimanali per tre unità dal 1° febbraio 1993, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di sessantuno lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, occupati presso lo stabilimento di Moscufo (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venticinque ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 ottobre 1993

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di dieci lavoratori con qualifica operaia, dipendenti dalla società Rhibo-Ruggero Hilbe S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Pianoio (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie mensili è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di trentasette lavoratori con qualifica operaia, dipendenti dalla società Rhibo-Ruggero Hilbe S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore 25 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di centoventisei lavoratori con qualifica operaia, dipendenti dalla S.r.l. Italmatch, con sede in Pontenuovo di Magenta (Milano), occupati presso lo stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana), e disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di sei dipendenti dalla S.r.l. Silver ceramiche, con sede in Fiorano Modenese, incorporata a decorrere dal 16 settembre 1992 dalla S.p.a. Ceramica Ariana, con sede legale in Sassuolo (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° settembre 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di ventiquattro dipendenti dalla S.r.l. Fermo, con sede in Bari, occupati presso lo stabilimento di Bari per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di quarantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino, occupati presso lo stabilimento di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 15 ore medie settimanali, e disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf di Roma dal 22 giugno 1992 al 21 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda di Roma dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, è autorizzata ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nascor, con sede legale in Milano e stabilimento di Milano per il periodo dal 9 marzo 1992 al 28 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, è autorizzata ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Eurograph, con sede legale in Milano e stabilimento di Milano per il periodo dal 9 marzo 1992 al 28 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

93A2774-93A2805

Autorizzazione all'Ente nazionale previdenza assistenza lavoratori spettacolo, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 aprile 1993 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Ente nazionale previdenza assistenza lavoratori spettacolo, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 206, per il prezzo di L. 380.000.000, dell'immobile rappresentato da un edificio sito in Roma, Largo Luigi Monti n. 2, come da rogito per notaio dott. Andrea Giuliani, repertorio n. 24560 del 14 maggio 1963.

93A2804

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Euro-Capital Gest S.r.l.» ex «Semeco S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del 26 aprile 1993 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società «Euro-Capital Gest S.r.l.» ex «Semeco S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa, mediante la nomina del dott. Mario Taddia, nato a Cento il 17 maggio 1948, direttore Upica di Modena, esperto, con funzioni di presidente, del dott. Salvatore Messina, nato a Bologna il 18 agosto 1955, direttore Upica di Reggio Emilia, esperto, e del dott. Marcello Rhodio, nato a Roma il 28 luglio 1957, collaboratore amministrativo, esperto.

93A2802

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Isontex - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1651 datata 8 aprile 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Isontex - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita l'8 marzo 1984 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

93A2807

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Bitonto

La giunta della regione Puglia con atto n. 248 del 10 marzo 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato al variante al piano regolatore generale e regolamento edilizio vigente del comune di Bitonto (Bari), per la costruzione di un nuovo edificio per liceo scientifico di venti aule alla via Dell'Annunziata.

93A2806

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 recante: «Presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993).

Nell'allegato A al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche ai sottoindicati righi del paragrafo 3. Caratteristiche dei dischetti magnetici:

al rigo 5, dove è scritto: «... 80 tracce per faccia e 720 kb di capacità ...», si legga: «... 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità ...»;

al rigo 8, dove è scritto: «... 80 tracce per faccia e 1,4 mb di capacità ...», si legga: «... 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità ...»;

al rigo 11, dove è scritto: «... 40 tracce per faccia e 360 kb di capacità ...», si legga: «... 40 tracce per faccia e 360 KB di capacità ...»;

al rigo 19, dove è scritto: «... caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali «OD» e «OA»);», si legga: «... caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali «0D» e «0A»);».

Alla pag. 10, prima colonna, decimo rigo, dove è scritto: «... (MSV, MS/DOS, VMS; UNIX, ecc.)», si legga: «... (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.)».

Inoltre, nel medesimo allegato A, è stata erroneamente invertita la pubblicazione di due pagine, pertanto l'intera pag. 21 riportante «Tipo Record "AI" - Quadro I» è sostituita con l'intera pag. 25 riportante «Tipo Record "AM" - Quadro I», mentre l'intera pag. 25 è sostituita dall'intera pag. 21.

93A2813

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 recante: «Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dei supporti magnetici relativi alla dichiarazione dei redditi mod. 730 e delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993).

All'art. 1, comma 2, rigo secondo, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... gli elenchi contenenti il codice fiscale o il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti ...», si legga: «... gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti ...».

93A2814

Avviso relativo al comunicato della Commissione nazionale per le società e la borsa recante: «Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Fem partecipazioni S.p.a. (Comunicazione n. SOC/RM/93002546)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 86 del 14 aprile 1993).

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag 20, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto « , con riferimento alla società Fem partecipazioni S p a », si legga « , con riferimento alla società Fem partecipazioni S p a ai sensi dell'art 10 della legge 18 febbraio 1992, n 149 »

93A2812

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Heno, 21
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
 - ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
 - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINEPVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
 - ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Collè, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14
 - ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I 32
 - ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Caprignone, 42-44
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
 - ◇ **BIELLA (Vercei)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 85
 - ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIQ
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
 - ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verrì e Bisi s n c
Via Gramsci, 41
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCHA
Corso Tacito 29
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	L. 345.000	- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000	- semestrale	L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
- annuale	L. 63.000	- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000	- semestrale	L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	L. 193.000	- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 105.000	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 0 7 0 9 3 *

L. 1.300